

(N. 696)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1949

Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione tecnica, nonchè della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente schema di disegno di legge, richiamandosi all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, è inteso a stabilire la misura dell'indennità di studio spettante alle categorie di personale insegnante per le quali non ancora è stato provveduto al riguardo e cioè ai professori incaricati di insegnamento nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti d'istruzione arti-

stica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica. Le misure mensili della predetta indennità sono indicate nell'articolo 1, rispettivamente per le singole categorie.

È inoltre inteso a stabilire la misura del compenso attribuito, in misura forfetaria, per lavoro straordinario, misura che, in analogia con quanto già disposto negli analoghi precedenti provvedimenti, è fissata in un quinto dell'indennità di studio, al personale insegnante tecnico pratico negli istituti d'istruzione tecnica ed artistica.

La decorrenza dell'applicazione dei benefici di cui sopra è dal 1° luglio 1948.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura dell'indennità di studio spettante a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, ai professori incaricati d'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti ammessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti d'istruzione tecnica, è stabilita come segue:

	Indennità mensile
1. Professori incaricati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore	L. 8.000
2. a) Assistenti universitari di ruolo	6.000
b) Assistenti universitari incaricati	3.500
3. a) Assistenti universitari di ruolo con funzioni di aiuto	8.000
b) Assistenti universitari incaricati con funzioni di aiuto	5.000
4. Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano	7.000
5. a) Personale di vigilanza di ruolo nei convitti ammessi agli Istituti di istruzione tecnica:	
Censori	4.250
Prefetti di disciplina	3.000
b) Personale di vigilanza non di ruolo nei convitti ammessi agli Istituti di istruzione tecnica:	
Censori	2.500
Prefetti di disciplina	2.000
6. a) Personale assistente e tecnico di ruolo negli Istituti di istruzione artistica	4.250

Indennità
mensile

b) Personale assistente e tecnico non di ruolo negli Istituti di istruzione artistica L. 2.500

7. a) Insegnanti tecnici pratici di ruolo negli Istituti di istruzione tecnica 4.250

b) Insegnanti tecnici pratici non di ruolo negli Istituti di istruzione tecnica 2.500

Art. 2.

Le indennità di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, nè con indennità accademiche o di studio, previste dalle vigenti disposizioni, salva, in ogni caso, l'opzione per il trattamento più favorevole.

Art. 3.

Le indennità di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza; e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

Art. 4.

Al personale insegnante tecnico pratico negli Istituti d'istruzione tecnica ed artistica è inoltre attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1948, il compenso per il lavoro straordinario in misura forfetaria corrispondente ad un quinto della indennità di studio.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.